

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 35 DEL 04 SETTEMBRE 2023

lavoro**facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

ADEMPIMENTI	3
<i>Calendario ISTAT 2023.....</i>	<i>3</i>
<i>La rivalutazione del TFR.....</i>	<i>3</i>
SCADENZARIO	5
SETTEMBRE 2023	5
OTTOBRE 2023	9
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	13
<i>Rivalutato dell'8,1% l'importo dell'indennizzo per danno biologico.....</i>	<i>13</i>
<i>SFL: prime indicazioni operative</i>	<i>13</i>
<i>Supporto per la Formazione e il Lavoro: domande al via dal 1° settembre</i>	<i>14</i>
<i>Pubblicati i decreti sul SIISL e sul Supporto per la formazione e il lavoro</i>	<i>14</i>
APPROFONDIMENTI	16
<i>Auto elettrica in uso promiscuo e reddito di lavoro dipendente</i>	<i>16</i>
I QUESITI DEL MESE	20

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576

Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000
Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259

SCADENZARIO

SETTEMBRE 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

04 LUNEDÌ

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017 tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

15 VENERDÌ

Accentramento INAIL	Datori di lavoro soggetti all'assicurazione infortuni	Presentazione della domanda di accentramento della posizione assicurativa presso un'unica sede per il 2024	Direzione INAIL regionale nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale; oppure sede INAIL provinciale in caso di più sedi a livello provinciale a mezzo PEC	INAIL determina 2.10.2018 n. 385
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 16 luglio al 31 agosto 2023	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023

18 LUNEDÌ

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in partecipazione; - contributi alla gestione separata	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite: - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - Art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
---------------------------------	-----------------------------	--	---	--

		<p>lavoratori autonomi occasionali;</p> <p>- contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2023</p> <p>- seconda rata dei contributi agricoli autonomi;</p> <p>- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente;</p> <p>- liquidazione periodica IVA</p>	- concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020

20 MERCOLEDÌ

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	Art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
----------------------	------------------------	---	--	---

25 LUNEDÌ

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010

30 SABATO

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (terza rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2023	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Istruzioni 730-2023
Contributi Figurativi	Lavoratori in aspettativa sindacale	Domanda di accredito figurativo dei contributi in relazione ai periodi di aspettativa sindacale del 2022	Gestione previdenziale di appartenenza in via telematica	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS circ. 129/2022
Contributi figurativi	Organizzazioni sindacali	Richiesta di autorizzazione e versamento della contribuzione aggiuntiva per le aspettative sindacali del 2022, o, in casi di domanda già presentata, comunicazione di variazioni	Gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa a mezzo F24	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS mess. 3204/2021
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016

Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di luglio 2023	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
--------------------	-----------------------------	---	---------------------------	--

30 SABATO (slitta a Lunedì 2 Ott.)

Assistenza Fiscale	Contribuenti	Consegna 730-2023 compilato Comunica l'eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento	Al datore di lavoro che presta assistenza fiscale Al CAF o professionista abilitato	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 1° al 30 settembre 2023 Effettua i conteggi e rilascia ricevuta del 730 elaborato in caso di assistenza diretta	all'Agenzia delle Entrate Al lavoratore	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Assistenza fiscale	CAF professionisti	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione	All'Agenzia delle Entrate, sostituto di imposta e assistito	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Indennità autonomi	Lavoratori autonomi e professionisti dei comuni alluvionati nel mese di maggio 2023	Scade il termine per presentare la domanda di indennità una tantum	INPS In via telematica	Art. 8 D.L. 61/2023 INPS circ. 54/2023

OTTOBRE 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 MARTEDÌ

Libretto Famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

10 MARTEDÌ

Contributi lavoro domestico	Datori di lavoro domestico	Versamento dei contributi dovuti per i lavoratori domestici in relazione al trimestre precedente	INPS in via telematica o tramite contact center oppure a mezzo intermediari	Art. 8 DPR 1204/1971 Inps circ. 13/2023
Contributi Terziario	Aziende commercio, trasporto e spedizione	Versamento dei contributi a favore dei Fondi di previdenza integrativa e assistenziale per i dirigenti in relazione al trimestre precedente	FPDAC (Fondo M. Negri) a mezzo mod FN-001 tramite Bnl FASDAC (Fondo M. Besusso) a mezzo mod C/01 tramite Bnl PREVIR a mezzo mod FN-001 tramite Bnl	CCNL

16 LUNEDÌ

Versamento imposte e contributi	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - contributi previdenziali e assistenziali INPS - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per le collaborazioni; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori autonomi; - terza rata della contribuzione atipica dovuta nei confronti dei dirigenti ex Inpdai- contributi sui compensi ai lavoratori autonomi occasionali - addizionale regionale	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs 9.7.1997, n. 241 D.Lgs. n. 56 del 1998 INPS circ. n. 79 del 1998 INPS circ. n. 259 del 1998 D. dir. 14/11/2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)	Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs 9.7.1997, n. 241 D.Lgs. n. 56 del 1998 INPS circ. n. 79 del 1998 INPS circ. n. 259 del 1998 D. dir. 14/11/2001 - art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
---------------------------------	---	--	--	--

	IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA			
Contributi giornalisti autonomi	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi figurativi	Lavoratori in aspettativa per carica pubblica	Versamento di una somma pari alla quota dei contributi a carico del lavoratore per i periodi di aspettativa del 2022	Ente previdenziale di appartenenza tramite l'ente pubblico di elezione	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 81/2000
Prepensionamento	Datori di lavoro con lavoratori in esodo e Fondi di solidarietà	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino pochi anni per andare in pensione	INPS Tramite bonifico bancario	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 2873/2020

20 VENERDÌ

Contributi Previdai	Imprese industriali	Versamento dei contributi dovuti sulle retribuzione corrisposta ai dirigenti iscritti al Previdai, nel trimestre precedente.	Previdai mediante c/c bancario e denuncia in via telematica	Previdai cir. n. 24 del 2003 CCNL 3.10.1989 Accordo collettivo 25.11.2009 – Circ. Previdai circ. 32/2010
Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 – DI 30.10.2007 – Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	art. 5 L. 4.11.2010, n. 183

Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022
----------------------	------------------------	---	--	---

23 LUNEDÌ

Ritenute Appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

25 MERCOLEDÌ

Assistenza Fiscale	Lavoratori che hanno chiesto assistenza fiscale	Consegna l'eventuale dichiarazione integrativa nel caso di errori nel 730/2023	CAF o professionista abilitato	Art. 16 bis L. 157/2020 Agenzia entrate Provv. 6.2.2023 Istruzioni 730-2023
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca.	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2

30 LUNEDÌ

	Ente di appartenenza o elezione	Versamento dei contributi per il 2022 per conto dei lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione	All'ente previdenziale di appartenenza	Art. 38 L. 488/1999 INPS circ. 72/2018
--	---------------------------------	---	--	---

31 MARTEDÌ

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (quarta rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2023	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Provv. 6.2.2023 Istruzioni 730-2023
--------------------	----------------------	--	--------------------------------------	--

Provvigioni Agenti	Aziende industriali, commerciali e artigianali	Invio del conto provvigioni e liquidazione agli agenti e rappresentanti delle provvigioni del trimestre precedente	Ad agenti e rappresentanti	Art. 1749 cod. civ.
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Modello 770	Sostituti di imposta	Presentazione della dichiarazione annuale con indicazione delle somme e valori soggette a ritenuta di imposta e corrisposte nel 2022	Amministrazione finanziaria a mezzo mod. 770/2023 in via telematica	Art. 1 L. 205/2017 Agenzia entrate Provv. 27.1.2023
Certificazione unica	Sostituti di imposta	Trasmissione della certificazione unica in presenza nel 2022, esclusivamente di redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata	Agenzia entrate in via telematica tramite modello CU	Agenzia entrate Provv. 17.1.2023
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in relazione ai periodi integrati nel mese di agosto 2023	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022
ISCRO	Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS	Scade il termine per la Domanda di ISCRO cioè un'indennità di sostegno al reddito per il 2023	INPS In via telematica oppure tramite Patronato	Art. 1 L. 178/2020 INPS circ. 94/2021 Mess. 1636/2023

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Rivalutato dell'8,1% l'importo dell'indennizzo per danno biologico

Il Ministero del lavoro, con il DM 105/2023, ha stabilito che gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2023, nella misura dell'8,1%.

È ora attesa la circolare Inail con le istruzioni di riferimento.

SFL: prime indicazioni operative

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 77 del 29 agosto 2023, con cui ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro istituita dal D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023).

Si ricorda che il SFL è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48/2023. Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all'ADI.

Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pure non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.

La circolare precisa i requisiti per l'accesso alla misura, la sua decorrenza e gli obblighi del beneficiario.

Ulteriori chiarimenti di rilievo riguardano la compatibilità di altre offerte di lavoro con il SFL, nonché le variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio.

Il beneficio economico del SFL è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e il relativo credito è impignorabile in quanto si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di procedura civile.

Supporto per la Formazione e il Lavoro: domande al via dal 1° settembre

L'INPS rende noto che dal 1° settembre 2023 sarà possibile presentare le domande per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), da parte dei nuclei familiari che stanno ricevendo la comunicazione (tramite sms/e-mail) che li informa di aver fruito ad agosto della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza loro spettante.

Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60.

I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso o lo riceveranno nei prossimi, dal primo settembre, possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.

Per accedere al SFL, è necessario, oltre alla presentazione della domanda:

1. sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
2. contattare almeno tre Agenzie per il Lavoro;
3. sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;
4. avviare un'iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.

Pubblicati i decreti sul SIISL e sul Supporto per la formazione e il lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023, il decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, con cui sono state introdotte le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, lavoro e politica attiva del lavoro.

Viene istituito il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL), che sarà il canale per l’accesso alle nuove misure. La norma, in particolare, disciplina le modalità di attivazione, accesso e alimentazione della piattaforma informatica SIISL.

I beneficiari delle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato.

Inoltre, è stato pubblicato il decreto recante “Supporto per la formazione e il lavoro”, con cui si stabiliscono le modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, a decorrere dal primo settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro, ovvero la nuova misura di attivazione al lavoro finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a misure di politica attiva del lavoro comunque denominate.

La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio personalizzato, alle attività per l’attivazione nel mondo del lavoro determina l’accesso per l’interessato a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato, mediante bonifico mensile da parte dell’INPS, per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.

APPROFONDIMENTI

Auto elettrica in uso promiscuo e reddito di lavoro dipendente

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello 421/2023, ha precisato che concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, le somme che il datore di lavoro rimborsa al lavoratore, a cui è assegnato un'auto elettrica in uso promiscuo, per le spese sostenute per l'installazione nella propria abitazione delle infrastrutture necessarie per la ricarica dell'auto (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) e per le spese di energia elettrica utilizzata per la ricarica dell'auto stessa.

La norma fiscale (applicabile anche ai fini contributivi)

A sostegno di quanto precisato nella citata risposta, l'A.E. parte dall'art. 51 del DPR 917/1986, che stabilisce al comma 1 che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le **somme e i valori** in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, c.d. principio di onnicomprensività.

Invece alla lettera a) del comma 4, lo stesso articolo prevede che per l'individuazione del valore ai fini fiscali, in deroga al valore normale di cui al comma 3 del menzionato articolo 51, per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂), **concessi in uso promiscuo** con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, **al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente**. La predetta percentuale è elevata al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dall'anno 2021.

In sintesi, il valore convenzionale (annuale, divisibile per trecentosessantacinquesimi) da inserire nell'imponibile contributivo e fiscale è, attualmente, calcolato nel seguente modo:

Costo chilometrico fissato dall'ACI

Moltiplicato

3.750 Km (25% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 fino a 60 g/km;

oppure

4.500 km (30% di 15.000 Km) per emissioni CO2 superiori a 60 e fino a 160 g/km;

oppure

7.500 Km (50% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 superiori a 160 e fino a 190 g/km;

oppure

9.000 Km (60% di 15.000 Km) per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.

N.B. - Resta ferma l'applicazione della disciplina nel testo vigente al 31.12.2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 (vale a dire si assume come base di calcolo il costo chilometrico ACI per 4.500 Km pari al 30% di 15.000 Km).

Per la valorizzazione del benefit, detta disposizione individua un sistema forfetario, favorendo, dal 2020 (modifiche apportate dall' art. 1, cc. 632 e 633, della L. 160/2019, legge di bilancio 2020) le auto a bassa emissione di CO2 (veicoli meno inquinanti).

Pertanto, come precisa anche l'agenzia delle entrate (orientamento consolidato nel tempo, la stessa Agenzia richiama, a sostegno, anche la circ. 326/1997), il valore convenzionale individuato annualmente dall'ACI costituisce una determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, **che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente**. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI.

Rimangono fuori dal regime forfetario (Min. Fin. Circ. 326/1997) la fornitura da parte del datore di lavoro, in via gratuita o meno, di altri beni o servizi, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo (esempio box o posto auto), etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo (criterio del valore normale i cui al comma 3 dell'art. 51) da assoggettare a tassazione in capo al dipendente (e a contribuzione in capo al dipendente e al datore di lavoro).

La conclusione dell'Agenzia delle entrate – Seguendo quanto sopra riportato, l'Agenzia delle entrate precisa che il rimborso da parte del datore di lavoro dei costi dell'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco), effettuata presso l'abitazione del dipendente, rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

Inoltre le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopiatrice o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326 del 1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, l'Agenzia delle entrate conclude ritenendo che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica (utilizzando la colonnina installata presso l'abitazione del dipendente) degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.

Detta interpretazione, come detto, si riflette anche ai fini contributivi.

Le nostre considerazioni – Le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle entrate non vanno nella direzione della nuova disposizione finalizzata ad agevolare l'utilizzo di auto non inquinanti (così come la stessa Agenzia delle entrate aveva evidenziato con la risoluzione 329/2022, "... far rientrare nel welfare l'offerta ai dipendenti del servizio di ricarica dell'auto elettrica, laddove rientri in una finalità di educazione ambientale perseguita dall'azienda").

Si potrebbe condividere quanto precisato dall'A.E. per il rimborso dell'installazione delle infrastrutture (v. precedente punto 1), mentre non si condivide l'assoggettamento del rimborso del costo dell'energia elettrica sostenuto per la ricarica dell'auto, che è utilizzata soprattutto per servizio (il dipendente usa l'auto per servizio e se rimborsato per le spese

di ricarica direttamente sostenute deve pagare imposte e contributi per il fatto che il rimborso concorre a formare reddito; peraltro, in tale ipotesi, anche il datore di lavoro deve sostenere l'onere contributivo). L'assegnazione dell'auto in uso promiscuo comporta che la stessa è utilizzata dal dipendente anche per motivi personali generando, in capo a quest'ultimo, un benefit il cui valore, come sopra precisato, non va quantificato utilizzando il comma 3 dell'art. 51 (valore normale) ma individuato in via forfetaria tenendo conto dell'immatricolazione e dell'emissione di CO2. Conseguentemente, la spesa di ricarica che il dipendente sostiene è nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

Dipendente assegnatario dell'auto in uso promiscuo:

- ricarica l'auto utilizzando la colonnina aziendale o colonnine private pagando la ricarica con carta aziendale: il benefit in capo al dipendente è sempre il valore convenzionale individuato dalla lettera a), del 4° comma, dell'art. 51, del TUIR (meno l'eventuale ammontare trattenuto al dipendente);
- ricarica l'auto dalla colonnina installata presso la propria abitazione, chiedendo il rimborso del corrispondente costo all'azienda: secondo l'Agenzia delle entrate il benefit in capo al dipendente è sempre il valore convenzionale individuato dalla lettera a), del 4° comma, dell'art. 51, del TUIR (meno l'eventuale ammontare trattenuto al dipendente) più l'ammontare del rimborso richiesto. A nostro avviso, in tale ipotesi, il dipendente ha sostenuto direttamente una spesa che avrebbe dovuto sostenere l'azienda, conseguentemente ha sostenuto un costo nell'interesse del datore di lavoro, il cui rimborso non determina reddito/arricchimento per il dipendente (dal valore che concorre a formare base imponibile fiscale e contributiva deve rimanere esclusivamente l'ammontare forfetario fissato dal comma 4, lettera a), dell'art. 51 più volte citato).

Ci si auspica, pertanto, un ripensamento interpretativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

In merito alla scelta della causale nella contrattazione collettiva, che espressamente prevedesse la possibilità di individuare causali individuali, pur in presenza di causali indicate dalla contrattazione collettiva (ad esempio nazionale), risulta legittimo?

RISPOSTA

Si ritiene che l'accordo aziendale possa essere applicato purché abbia i requisiti dell'art. 51 del Dlgs 81/2015 (e quindi essere maggiormente rappresentativo).

QUESITO

Nel periodo di somministrazione a termine per soggetti attivati con Agenzia e poi assunti direttamente, va rispettato lo stop e i periodi vanno sommati al fine dei 12 mesi?

RISPOSTA

Il periodo di somministrazione a termine si somma con il contratto a termine stipulato direttamente con il lavoratore ai fini dei 12 mesi a causali e deve essere rispettato lo stop and go.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO)

Circolare n. 78 del 01/09/2023

OGGETTO: Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

In data 28 giugno 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale

ASSOCIAZIONE DATORIALE "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio l'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EE.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE DATORIALE "SMARTJOB PRO" (SMARTJOB PRO), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA29300 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27100 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

GPA18300 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

Sono presenti i seguenti allegati:

- [Allegato 1](#)
- [Allegato 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



**NEWSLETTER DI RIEPILOGO IN MATERIA DI LAVORO
NR. 08 AGOSTO 2023**

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

INDICE	2
ADEMPIMENTI	4
<i>Calendario ISTAT 2023</i>	4
<i>La rivalutazione del TFR</i>	4
SCADENZARIO	6
AGOSTO 2023	6
SETTEMBRE 2023	9
FESTIVITÀ	13
NEWS IN MATERIA DI LAVORO	14
<i>Whistleblowing: tutelata la riservatezza del lavoratore</i>	14
<i>AUU: nuova gestione delle attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità</i>	15
<i>Alluvione Romagna: ammortizzatore unico anche ai somministrati</i>	15
<i>Versamenti INPS: istanza di sospensione entro il 20 novembre</i>	16
<i>Turismo: istituito il codice tributo per la detassazione degli straordinari festivi</i>	17
<i>L'esonero IVS per i lavoratori non riduce l'incentivo NEET</i>	18
<i>Assegno unico e universale e ISEE difforme</i>	18
<i>AUU: cosa cambia con l'abrogazione del reddito di cittadinanza</i>	19
<i>Tirocini formativi: 7500 nuovi ingressi in Italia nel triennio 2023/2025</i>	20
<i>L'esonero contributivo per i lavoratori è cumulabile con quello in favore delle madri rientrate al lavoro</i>	21
<i>CCNL Vigilanza privata: la paga oraria non è dignitosa</i>	22
<i>Somministrazione: la reiterazione di contratti a termine non sempre è legittima</i>	22
<i>On line la nuova Guida sulle assunzioni incentivate</i>	22
<i>Niente più isolamento per i malati Covid-19</i>	23
<i>Confermata la CIGS in deroga per le grandi imprese</i>	24
<i>ExtraUE: raddoppiate le quote per gli stagionali 2022</i>	24
<i>Studi professionali: continua l'agevolazione per i test di gravidanza</i>	25
<i>In G.U. la Legge Delega sulla Riforma Fiscale</i>	26
<i>Durc consultabile dallo smartphone</i>	26
<i>Certificazioni Covid-19: rilasciate solo su espressa richiesta all'ASL</i>	26
<i>On line la regolamentazione del SIISL e del Supporto per la formazione e il lavoro</i>	27

APPROFONDIMENTI	29
<i>Prestazioni occasionali a maglie larghe per fiere e congressi.....</i>	<i>29</i>
<i>TFR al Fondo Tesoreria anche durante la CIGO per temperature elevate.....</i>	<i>30</i>
<i>Delega fiscale: riformare senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica</i>	<i>32</i>
<i>Il mantenimento della sanificazione sul lavoro nel post Covid-19.....</i>	<i>33</i>
<i>ExtraUE e frontalieri: semplificazioni per il lavoro</i>	<i>35</i>
<i>Telecomunicazioni: ok al nuovo Fondo di solidarietà bilaterale</i>	<i>36</i>
<i>Contratto di espansione: aggiornato il PRAT</i>	<i>37</i>
<i>Congedo matrimoniale solo se il rapporto sussiste da una settimana</i>	<i>38</i>
<i>Grandi imprese: CIGS in deroga fino a fine anno</i>	<i>40</i>
<i>Smart working: fiscalmente vale il luogo in cui si trova fisicamente il lavoratore</i>	<i>41</i>
<i>Decreto Lavoro: l'INPS riepiloga le novità</i>	<i>43</i>
I QUESITI DEL MESE	46
NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA.....	47
<i>Contratto di espansione: aggiornato il PRAT</i>	<i>47</i>

ADEMPIMENTI

Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Ago-22	113,2	6,591337	4,943503	1,000	5,943503	1,05943503
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452

Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000
Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu 23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259

SCADENZARIO

AGOSTO 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

03 GIOVEDÌ

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

11 VENERDÌ

Bonus part time	Lavoratori con part time verticale ciclico	Scade il termine per il riesame delle domande del bonus di 550 euro	INPS In via telematica	Art. 2 bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022 INPS mess. 1379/2023
-----------------	--	---	---------------------------	---

16 MERCOLEDÌ

Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 – INPS circ. 119/2013 – INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020
------------------	------------------	---	--	---

21 LUNEDÌ

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ; - contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro; - contributi dovuti dai committenti alla gestione separata INPS per collaborazioni coordinate; - contributi sui compensi eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai lavoratori autonomi occasionali; - contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo all'INPS Gestione ex Enpals; - contributi dovuti da artigiani e commercianti relativi al 2° trimestre 2023 e calcolati sul	<p>Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel <p>Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati. 	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - Art. 37, c. 49 L. 248/2006 – Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007) Art. 3 quater L. 44/2012
---------------------------------	-----------------------------	--	--	--

		minimale; - rata mensile dei contributi dei pescatori autonomi; pagamento all'INAIL della terza rata del premio risultante dall'autoliquidazione 2022/2023; addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA		
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Contributi Enasarco	Soggetti preponenti nel rapporto di agenzia	Versamento dei contributi previdenziali per il secondo trimestre 2023, relativi agli agenti e rappresentanti	Enasarco A mezzo modulistica predisposta compilata e inviata in via telematica tramite il sito Internet dell'Enasarco con addebito dei contributi automaticamente su c/c bancario	Art. 2, L. n. 12/73 D.M. 24.2.1984 Enasarco delibera 22.12.2010 n. 95
Assunzione marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Assunzione somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	Art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Assunzione pubblica amministrazione	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di piattaforma digitale nel mese precedente	In via telematica tramite il sito servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

25 VENERDÌ

Contributi agricoli	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive e versamento dei contributi per gli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 - Circ. 2/2010
---------------------	---------------------------	---	--	--

28 LUNEDÌ

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
------------------	---	--	---	--

31 GIOVEDÌ

Contributi assistenza dirigenti	Aziende industriali	Versamento al FASI dei contributi a carico azienda e dirigente relativi al 3° trimestre 2023	FASI - mediante bollettino bancario; - mediante domiciliazione bancaria - bonifico con cod. autorizzazione	Accordo 30.12.2014 FASI circolare gennaio 2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla contribuzione e alla retribuzione del mese precedente	In via telematica all'INPS col mod. Uniemens individuale	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

		relazione ai periodi integrati nel mese di giugno 2023		
Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (seconda rata) o effettua i rimborsi	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Istruzioni 730-2023

SETTEMBRE 2023

DATA	DESTINATARI	ADEMPIMENTO	MODALITÀ	NORMA
------	-------------	-------------	----------	-------

04 LUNEDÌ

Libretto famiglia	Utilizzatori libretto famiglia	Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017 tramite libretto famiglia del mese precedente	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center	Art. 54 bis L. 96/2017 INPS circ. 107/2017
-------------------	--------------------------------	--	--	---

15 VENERDÌ

Accentramento INAIL	Datori di lavoro soggetti all'assicurazione infortuni	Presentazione della domanda di accentramento della posizione assicurativa presso un'unica sede per il 2024	Direzione INAIL regionale nel caso di più sedi a livello nazionale o regionale; oppure sede INAIL provinciale in caso di più sedi a livello provinciale a mezzo PEC	INAIL determina 2.10.2018 n. 385
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 16 luglio al 31 agosto 2023	all'Agenzia delle Entrate	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023

18 LUNEDÌ

Versamento imposte e contributi	Generalità dei contribuenti	Versamento unificato relativo a: - ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ; - contributi INPS dovuti dai datori di lavoro; - contributi gestione separata INPS a carico committenti per collaborazioni associazione in partecipazione ; - contributi alla gestione separata lavoratori	Titolari di partita IVA con F24 telematico tramite: - modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con remote banking) - tramite intermediari abilitati Entratel Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo tramite:	D.Lgs 9.7.1997, n. 241, Artt. 17, 18, 19, 23, 24 e 25, D.Lgs. 56/1998 INPS circ. 79/1998 e 259/1998 D. dir. 14.11.2001 - Art. 37, c. 49 L. 248/2006 - Ag. entrate provv. 23 ottobre 2007)
---------------------------------	-----------------------------	---	---	--

		autonomi occasionali; - contributi Gestione ex Enpals; - rata mensile dei contributi pescatori autonomi; contributi operai agricoli per il 1° trimestre 2023 - seconda rata dei contributi agricoli autonomi; - addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del mese precedente; - liquidazione periodica IVA	- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile oppure - Uffici postali abilitati - concessionario della riscossione mediante modello F24. Il versamento può essere eseguito anche con modelli separati.	
Contributi giornalisti	Aziende editrici, quotidiani, imprese radiotelevisive	Versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione	INPGI gestione separata con modello F24 Accise	INPGI Delib. 17/2008 circ. 5/2009 circ. 1/2023
Prepensionamento	Datori di lavoro	Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori a cui manchino non più di 7 anni per andare in pensione	INPS per il pagamento dell'assegno del mese successivo	Art. 4 L. 92/2012 - INPS circ. 119/2013 - INPS mess. 17768/2013 INPS mess. 2873/2020

20 MERCOLEDÌ

Comunicazioni obbligatorie marittimi	Armatori e società di armamento	Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.	Servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare	DM 31.3.2008 Art. 40 L. 133/2008 Min. lavoro nota 28.7.2008
Comunicazioni obbligatorie somministrati	Agenzie di somministrazione	Comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente con lavoratori somministrati	In via telematica al Centro per l'impiego competente a mezzo modello UnificatoSomm	Art. 4-bis, comma 7, D.Lgs. 21.4.2000, n. 181 - DI 30.10.2007 - Min. lavoro nota 21.12.2007
Comunicazioni obbligatorie P.A.	Amministrazioni pubbliche	Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente	Al lavoratore	Art. 5 L. 4.11.2010, n. 183
Piattaforme digitali	Generalità committenti	Comunicazione dei rapporti autonomi instaurati, con l'intermediazione di	In via telematica tramite il sito	Art. 9 bis L. 608/1996 Decreto 23.2.2022

		piattaforma digitale nel mese precedente	servizi.lavoro.gov.it, con il mod. UNI-piattaforme	
--	--	--	--	--

25 LUNEDÌ

Ritenute appalti	Generalità appaltatori e subappaltatori di appalti superiori a 200.000 euro annuo	Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente oppure, se esentate, copia del certificato di regolarità fiscale	Al committente o appaltatore (in caso di subappalto) mediante invio delle deleghe del mod. F24, con l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto, la misura delle retribuzioni corrisposte e il dettaglio delle ritenute operate	Art. 4 D.L. 124/2019 conv. nella L. 157/2019 Agenzia entrate circ. 1/2020 Art. 23 D.L. 23/2020
Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricoli	Presentazione delle denunce contributive degli impiegati occupati in relazione al mese precedente	ENPAIA unicamente a mezzo Mav bancario pagabile presso qualsiasi banca	Legge 29 novembre 1962, n. 1655 - Enpaia circ. dicembre 2008, n. 2 Circ. 2/2010

30 SABATO

Assistenza Fiscale	Sostituto di imposta	Trattiene le somme dovute per le imposte (terza rata) o effettua i rimborsi risultanti dal 730-2023	Busta paga o cedolino dell'assistito	Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Istruzioni 730-2023
Contributi Figurativi	Lavoratori in aspettativa sindacale	Domanda di accredito figurativo dei contributi in relazione ai periodi di aspettativa sindacale del 2022	Gestione previdenziale di appartenenza in via telematica	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS circ. 129/2022
Contributi figurativi	Organizzazioni sindacali	Richiesta di autorizzazione e versamento della contribuzione aggiuntiva per le aspettative sindacali del 2022, o, in casi di domanda già presentata, comunicazione di variazioni	Gestione previdenziale di appartenenza del lavoratore in aspettativa a mezzo F24	D.Lgs. 564/1996 D.Lgs. 278/1998 INPS mess. 3204/2021
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente	INPS in via telematica	Art. 15 D.Lgs. 148/2015 D.Lgs. 185/2016
Cassa integrazione	Generalità datori di lavoro	Invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, in	INPS In via telematica	Art. 7 D.Lgs. 148/2015 Min. lavoro circ. 1/2022 INPS circ. 18/2022

		relazione ai periodi integrati nel mese di luglio 2023		
--	--	--	--	--

30 SABATO (slitta a Lunedì 2 Ott.)

Assistenza Fiscale	Contribuenti	Consegna 730-2023 compilato Comunica l'eventuale riduzione dell'ammontare della seconda o unica rata IRPEF, ovvero comunica di non effettuare il versamento	Al datore di lavoro che presta assistenza fiscale Al CAF o professionista abilitato	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Assistenza fiscale	Sostituto di imposta	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione presentati dal 1° al 30 settembre 2023 Effettua i conteggi e rilascia ricevuta del 730 elaborato in caso di assistenza diretta	all'Agenzia delle Entrate Al lavoratore	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Assistenza fiscale	CAF professionisti	Trasmissione le dichiarazioni 730-2023 elaborate e i relativi prospetti di liquidazione	all'Agenzia delle Entrate, sostituto di imposta e assistito	D.Lgs. 175/2014 Agenzia entrate Prov. 6.2.2023
Denuncia contributiva	Datori di lavoro e consulenti intermediari	Presentazione del flusso dei dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione del mese precedente	INPS a mezzo del Flusso Uniemens individuale in via telematica	INPS mess. 11903 del 25.5.2009
Libro unico lavoro	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure a su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione	Art. 39 L. 133/2008-12-30 DM 9.7.2008 - Min. lavoro circ. 20/2008 - INAIL nota 9.12.2008 Art. 40 L. 214/2011
Indennità autonomi	Lavoratori autonomi e professionisti dei comuni alluvionati nel mese di maggio 2023	Scade il termine per presentare la domanda di indennità una tantum	INPS In via telematica	Art. 8 D.L. 61/2023 INPS circ. 54/2023

FESTIVITÀ

15 agosto

Festa religiosa dedicata all'Assunzione di Maria: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Whistleblowing: tutelata la riservatezza del lavoratore

Il Garante privacy, con la Newsletter n.508 del 4 agosto 2023, ha dato il proprio parere favorevole alla riforma della disciplina del whistleblowing che, secondo le Linee Guida dell'ANAC, consente al lavoratore non solo di segnalare con specifiche garanzie di riservatezza un eventuale illecito presso la propria amministrazione o la propria azienda, ma anche di inviare una segnalazione direttamente all'Autorità Anticorruzione.

Il testo recepisce le indicazioni fornite dal Garante privacy nel corso delle interlocuzioni con Anac per garantire il rispetto della protezione dei dati delle persone coinvolte in tutto il processo di gestione della segnalazione, con particolare riguardo alla riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, anche mediante il ricorso alla crittografia.

La segnalazione "esterna" può essere effettuata in caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna degli enti pubblici o privati ove il lavoratore presta servizio oppure in caso di timore di ritorsione o rischi per l'interesse pubblico.

Le violazioni possono essere segnalate ad Anac in modalità digitale, tramite una specifica piattaforma online, o tramite i canali tradizionali (ad es. servizio telefonico, incontro in presenza) e devono riguardare illeciti circostanziati o che si ritiene potrebbero essere commessi sulla base di elementi concreti.

Le Linee guida contengono anche chiarimenti utili sui principali aspetti del nuovo quadro normativo e forniscono indicazioni e principi che i datori di lavoro potranno tenere in considerazione nell'attivazione dei propri canali di segnalazione interna.

In continuità con gli orientamenti del Garante privacy in materia, le Linee guida di Anac chiariscono, anche, l'ambito delle condotte segnalabili e ribadiscono la necessità di garantire, nel caso delle segnalazioni tramite piattaforma informatica, la non tracciabilità del segnalante per non vanificare le tutele di riservatezza previste dalla legge, ma di tracciare, a tutela della sicurezza del trattamento, le operazioni effettuate dal personale autorizzato a gestire le segnalazioni.

AUU: nuova gestione delle attestazioni ISEE recanti omissioni/difformità

L'INPS, con il messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023, ha comunicato che a partire dalla competenza di settembre 2023, la presenza di omissioni/difformità nell'attestazione ISEE presentata ai fini dell'assegno unico universale comporterà l'attribuzione degli importi minimi previsti dall'articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.

L'INPS, avvalendosi dei contatti presenti nell'Archivio Unico dei Contatti (PEC/SMS/e-mail), avvisa l'utente mediante l'invio di un'apposita comunicazione, con la quale viene segnalata la presenza dell'omissione e/o difformità dell'ISEE da regolarizzare.

In caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità, la regolarizzazione dell'ISEE da parte dell'utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU). In tale caso, l'importo dell'Assegno unico e universale spettante sarà commisurato al valore dell'indicatore ISEE calcolato in base alla DSU priva di difformità e saranno corrisposte le integrazioni all'Assegno eventualmente spettanti con riguardo alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE recante omissioni/difformità.

Analogamente, anche nei casi in cui il cittadino esibisca opportuna documentazione probante la regolarità dell'ISEE, validata dalla Struttura INPS territorialmente competente, oppure presenti un ISEE di rettifica del precedente, verranno corrisposte le integrazioni eventualmente spettanti per le precedenti mensilità erogate al minimo.

Alluvione Romagna: ammortizzatore unico anche ai somministrati

L'INPS, con il messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere ai lavoratori somministrati l'integrazione salariale di cui al D.L. n. 61/2023 (L. n. 100/2023), previsto in relazione all'evento alluvionale che ha interessato la Romagna e le regioni limitrofe.

Il documento di prassi precisa che nelle ipotesi in cui l'attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore. Conseguentemente, laddove quest'ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all'allegato 1 al D.L. n. 61/2023,

l'ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall'ubicazione della sede legale o operativa dell'Agenzia di somministrazione.

Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un'Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.

In ogni caso, l'ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023, risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l'attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all'interno o al di fuori dei territori coinvolti dall'alluvione. In tale ipotesi, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino a un massimo di quindici.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto a quello previsto dalla menzionata circolare n. 53/2023.

Versamenti INPS: istanza di sospensione entro il 20 novembre

L'INPS, con il messaggio n. 2900 del 7 agosto 2023, ha fornito le indicazioni per la presentazione dell'istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, ex D.L. 61/2023 (L. 100/2023), da inoltrare entro la data del 20 novembre 2023.

L'artigiano e l'esercente attività commerciali possono chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" presente sul sito istituzionale dell'INPS, www.inps.it, al seguente percorso: "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" > "Comunicazione bidirezionale" > "Comunicazioni inviate" > "Nuovo invio", indicando nel campo "Titolo" l'oggetto: "Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023".

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Cassetto

previdenziale (Datori di lavoro domestico)" > "Comunicazioni" > "Invia Comunicazione" > "Crea Nuova Comunicazione", selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta "Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023".

Per i liberi professionisti, l'istanza di sospensione è presentata direttamente dal "Cassetto previdenziale per liberi professionisti" presente sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Cassetto previdenziale per liberi professionisti" > "Domande Telematiche" > "Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna".

Per tutte le categorie, è necessario allegare il modulo di domanda denominato "SC101" presente sul sito istituzionale, nella sezione "Moduli", categoria "Aziende e Contributi".

Turismo: istituito il codice tributo per la detassazione degli straordinari festivi

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51 del 9 agosto 2023, ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi di cui all'art. 39-bis del D.L. 48/2023.

Si tratta, in particolare del seguente codice:

- "1702" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati "00MM" e "AAAA".

L'esonero IVS per i lavoratori non riduce l'incentivo NEET

L'INPS, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023, ha chiarito che la riduzione dell'incentivo NEET ex art. 27 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.

Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'art. 1, c. 281, della L. di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 del D.L. 48/2023.

In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo in commento, che abbiano già inoltrato all'INPS apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all'annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto "Rinuncia" presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo "in via esclusiva" dell'incentivo in oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Assegno unico e universale e ISEE difforme

L'INPS, con il messaggio n. 2913 dell'8 agosto 2023, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai criteri di gestione delle domande della prestazione denominata Assegno unico e universale adottati in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati.

Al riguardo, in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, si procederà

al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell'ISEE con le modalità già indicate dal messaggio 2856/2023.

Resta fermo, sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell'ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell'ISEE da parte dell'utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU).

AUU: cosa cambia con l'abrogazione del reddito di cittadinanza

L'INPS, con il messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023, ha chiarito che, con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023, in tema di assegno unico e universale, nulla cambia per i nuclei familiari che includono figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita senza soluzione di continuità sino al 31.12.2023, salvo il caso in cui non si verificano altre e diverse cause di decadenza dalla misura contemplate dalla legge.

In tali casi, come di consueto, la quota di AUU che sarà erogata non è calcolata in misura integrale, ma subisce la decurtazione sulla base della scala di equivalenza, prevista per il Reddito di cittadinanza.

La questione della fruizione della misura di AUU, si pone invece per i nuclei percettori di RdC già sospesi nel mese di luglio e per quelli che progressivamente verranno sospesi dal beneficio nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione. Tale previsione è contenuta nel c. 313 dell'art. 1 della L. 197/2022 e riguarda, tra l'altro, i nuclei che includono figli maggiorenni, nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali ai sensi della normativa in materia di AUU permangono i requisiti per poter continuare a beneficiare dell'assegno unico e universale anche dopo la sospensione del RdC.

Si tratta, in dettaglio, di nuclei che comprendono figli che si trovano nelle seguenti condizioni, accertate dall'INPS attraverso le dichiarazioni formulate a cura del titolare di RdC su modello "AU-COM":

- 1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

- 2) svolgono un tirocinio ovvero esercitano un'attività lavorativa e possiedono un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro;
- 3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolgono il servizio civile universale.

Per i nuclei familiari che si trovano in una o più situazioni come sopra evidenziate, l'integrazione AUU su RdC relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall'INPS, senza subire ritardi. Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di RdC, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.

Con riferimento alle mensilità successive, occorre distinguere l'ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.

Tirocini formativi: 7500 nuovi ingressi in Italia nel triennio 2023/2025

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023, il decreto del Ministero del Lavoro 28 giugno 2023 recante la determinazione del contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini.

In particolare, saranno 7.500 le unità consentite per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

L'esonero contributivo per i lavoratori è cumulabile con quello in favore delle madri rientrate al lavoro

L'INPS, con il messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023, ha chiarito che l'esonero contributivo IVS ex art. 39 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023), per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l'incentivo NEET di cui all'art. 27 del medesimo decreto-legge 48/2023.

L'agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, c. 137, della L. 234/2021 (Bilancio 2022).

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza della previsione di cui all'art. 1, c. 137, della L. di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale "ELAM").

Conseguentemente, l'esonero IVS nella misura prevista dall'art. 39 del D.L. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell'esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'art. 47, c. 7, del D.Lgs. 81/2015.

La procedura di calcolo sarà adeguata in base alle disposizioni fornite con il presente messaggio ed eventuali differenze saranno oggetto di nota di rettifica.

CCNL Vigilanza privata: la paga oraria non è dignitosa

Il Tribunale di Catania, con la sentenza del 21 luglio 2023, ha dichiarato inadeguate le previsioni sulle retribuzioni minime del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari (€ 4,60 all'ora) rispetto a quanto prescritto dall'art. 36 della Costituzione.

La causa è stata intentata da un lavoratore che ha svolto mansioni di usciere presso un cantiere edile, con inquadramento nel livello retributivo F del CCNL in commento.

In particolare, la retribuzione mensile lorda prevista per l'inquadramento del lavoratore è stata pari a 797,14 euro per 13 mensilità, corrispondente a 4,607 euro l'ora.

Somministrazione: la reiterazione di contratti a termine non sempre è legittima

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23445 del 4 maggio 2023, ha ribadito un concetto consolidato in tema di reiterazione di contratti in somministrazione a tempo determinato. In particolare, sono stati indicati alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità normativa di circoscriverne la portata in termini di temporaneità.

Deve essere, infatti, verificato se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo».

On line la nuova Guida sulle assunzioni incentivate

L'ANPAL, sul proprio sito internet, ha pubblicato la nuova Guida sugli incentivi alle assunzioni aggiornata al 3 agosto 2023, che contiene 19 tipologie di benefici attualmente in vigore.

Dall'agevolazione NEET 2023, incentivo economico sotto forma di integrazione salariale diretto a favorire l'occupazione di giovani che non studiano e non lavorano, fino a Occupazione Giovani, sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati

e quadri, incluso l'incentivo economico diretto a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

La Guida ha come obiettivo quello di fornire un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato per favorire l'occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

Come sopra ricordato, l'elenco dei benefici, aggiornato al 3 agosto 2023, è suddiviso in due sezioni: incentivi nazionali e altre agevolazioni. Gli incentivi nazionali sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, over 50, persone con disabilità, ecc.). Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori.

Le 19 schede della Guida contengono la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni. In ogni scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; nella sezione "Riferimenti normativi", sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati.

LANPAL rimanda per la consultazione delle fonti documentali al Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro.

Niente più isolamento per i malati Covid-19

Il Ministero della salute, con la circolare 11 agosto 2023 n. 25613, ha ricordato che l'art. 9 del DL 10 agosto 2023 n. 105 (G.U. n. 186/2023) modifica il DL 52/2021 (L. 87/2023) disponendo l'abrogazione dell'obbligo di isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, con la conseguente soppressione delle correlate disposizioni sanzionatorie.

L'abrogazione di tale obbligo è la diretta conseguenza del mutato quadro epidemiologico a seguito della dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da Covid-19, e dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di COVID-19.

Confermata la CIGS in deroga per le grandi imprese

Sulla G.U. n. 190/2023 è stata pubblicata la Legge 10 agosto 2023 n. 112 di conversione del DL 75/2023 che conferma il contenuto originario dell'art. 42 che riconosce un ulteriore periodo di CIGS in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

L'ulteriore periodo di CIGS viene autorizzato, previa presentazione della domanda, in continuità con le tutele già autorizzate, per ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

La CIGS viene concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del D.lgs. 148/2015 relativi alla durata massima dei trattamenti di integrazione salariale e senza applicare le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

ExtraUE: raddoppiate le quote per gli stagionali 2022

Sulla G.U. n. 189/2023 è stato pubblicato il DPCM 19 luglio 2023 che incrementa di 40.000 quote gli ingressi per l'anno 2022 fissati dal DPCM 29 dicembre 2022 per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Come si ricorderà, il DPCM di dicembre 2022 aveva previsto l'ingresso dei lavoratori stranieri per l'anno 2022, sia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, entro la quota complessiva massima di 82.705 unità.

Entro questa quota massima, il DPCM aveva riservato 44.000 ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Avendo ravvisato l'esigenza di incrementare le citate quote, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relativo al lavoro stagionale nei predetti ambiti, il DPCM 19 luglio 2023 ha incrementato di 40.000 unità gli ingressi, in cui vi rientrano anche le domande già presentate ma non accolte per esaurimento delle quote iniziali.

Il decreto integrativo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei paesi individuati dal decreto flussi 2022, vale a dire: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,

Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Nell'ambito delle 40.000 quote, 1.000 sono riservate ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro abbia presentato richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Inoltre, 15.000 quote sono riservate alle istanze inviate dalle Organizzazioni datoriali per conto ed in nome dei datori di lavoro.

Studi professionali: continua l'agevolazione per i test di gravidanza

Confprofessioni, sul proprio sito internet, il 17 agosto 2023, ha reso noto che grazie alla convenzione stipulata tra Innovabiohealth e Cadiprof, per tutto il 2023 le iscritte in dolce attesa potranno eseguire i test di diagnostica prenatale non invasiva (NIPT) VERISEQ plus e NIFTY plus, i più completi disponibili, con il 20% di sconto.

Inoltre, continua a valere la scontistica del 10% su tutti gli altri test, inclusi i rimanenti NIPT disponibili (Harmony test, VERISEQ standard e NIFTY standard) e la speciale scontistica del 20% per l'innovativo test Preclatest, che consente la caratterizzazione non invasiva del rischio di preeclampsia in gravidanza, mediante un semplice prelievo di sangue materno a domicilio.

Confprofessioni ricorda che le prestazioni sono rivolte sia alle dipendenti iscritte che alle coniugi o conviventi dei dipendenti iscritti a Cadiprof.

Tutti gli iscritti potranno accedere al link del portale di acquisto dedicato: <https://www.medinclick.com/cadiprof/index.html> e consultare l'elenco specifico delle prestazioni disponibili.

Infine, ricorda il comunicato che i test NIPT sono rimborsabili da Cadiprof, nel limite di 1.000 euro per spese di monitoraggio della gravidanza. È rimborsabile anche il test Preclatest, purché la sua esecuzione venga prescritta dal ginecologo o dal medico curante.

In G.U. la Legge Delega sulla Riforma Fiscale

È stata pubblicata sulla G.U. n. 189/2023 la Legge 9 agosto 2023 n. 111 che delega al Governo il compito di rivedere il sistema fiscale attraverso l'adozione di decreti legislativi che tengano conto dei principi di progressività ed equità, di riduzione del cuneo fiscale e di sostegno alle famiglie.

Il Governo dovrà anche rispettare i principi volti a contrastare l'evasione, a rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, la semplificazione e l'eliminazione dei micro-tributi, oltre alla revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento, la riduzione degli oneri documentali e la costituzione di tavoli tecnici.

Durc consultabile dallo smartphone

L'INPS, con un comunicato stampa del 23 agosto 2023, ha reso noto di aver rilasciato il servizio "Durc OnLine" (nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile), che consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet).

La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.

Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.

L'App "INPS Mobile" è disponibile sia per la piattaforma Android che per il sistema operativo iOS di Apple. Gli utenti possono autenticarsi attraverso SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Certificazioni Covid-19: rilasciate solo su espressa richiesta all'ASL

Sul sito internet che il Governo aveva predisposto per fornire informazioni sulla certificazione verde Covid-19 è stato reso noto che dal 1° luglio 2023 le certificazioni non vengono più rilasciate, dato che il 30 giugno u.s. è scaduto il Regolamento Europeo n. 953/2021 che stabiliva il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione da COVID-19.

Rimane ferma la possibilità di scaricare le Certificazioni precedentemente generate e non scadute.

Poiché alcuni Paesi richiedono ancora per l'ingresso la Certificazione verde o, in alternativa, la prova di avvenuta vaccinazione COVID-19 o guarigione o test negativo, gli interessati (come, ad esempio, i lavoratori distaccati o in trasferta all'estero) possono richiedere alle proprie ASL di appartenenza il rilascio della relativa certificazione in lingua inglese.

On line la regolamentazione del SIISL e del Supporto per la formazione e il lavoro

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato due decreti datati 8 agosto 2023, con i quali ha disciplinato i due nuovi istituti previsti dal DL 48/2023 (L. 85/2023), c.d. Decreto Lavoro, ossia il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), la piattaforma diretta ad agevolare l'incontro tra offerte e proposte di lavoro e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), la misura di attivazione del lavoro mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

Entrando nel dettaglio del SIISL che sarà attivo dal 1° settembre 2023, il decreto prevede che debba registrarsi il richiedente l'Assegno di inclusione (la misura che sostituisce dal 2024 il Reddito di Cittadinanza) al fine di poterne beneficiare.

Con la registrazione è possibile poi accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva.

Al SIISL sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti il SFL per stipulare il patto di servizio personalizzato a seguito del quale possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro ovvero essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati da soggetti accreditati alla formazione.

Al SIISL possono accedere INPS, ANPAL, Ministero del lavoro e Ministero dell'istruzione per le attività di competenza.

Tutti i dati archiviati dal Sistema informativo sono conservati per un periodo quinquennale, conformemente alla normativa privacy.

Invece l'altro Decreto ministeriale regola il Supporto per la formazione e il lavoro a cui possono accedere i singoli componenti dei nuclei familiari di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore ISEE familiare non superiore a 6.000 euro annui che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione.

Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione avviene avvalendosi della relativa piattaforma nel SIISL.

Più precisamente, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. A seguito di tale stipula il richiedente riceve offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive.

Il beneficiario riceve anche, per un periodo massimo di 12 mensilità, un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato dall'INPS tramite bonifico.

APPROFONDIMENTI

Prestazioni occasionali a maglie larghe per fiere e congressi

L'INPS, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. 48/2023 (L. 85/2023) in materia di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Allo scopo, si ricorda, preliminarmente, che già con la L. di Bilancio 2023 (L. 197/2022), in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state apportate significative modifiche alla disciplina del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale in commento.

Il citato intervento normativo, in particolare, ha elevato, per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale, l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro, e ha ampliato la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Da ultimo, il D.L. 48/2023 (L. 85/2023) ha elevato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici (15.000 euro) e dimensionali (fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato) oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

L'INPS ha chiarito che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:

- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- 96.04.20 Stabilimenti termali;
- 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

In ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per effetto dell'entrata in vigore della novella normativa di cui all'art. 37 del D.L. 48/2023, il servizio INPS "Contratto di prestazione occasionale" sarà implementato con la nuova classificazione "aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento", selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 indicati.

Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.

Nel caso in cui l'utilizzatore che opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento sia già registrato nel servizio "Contratto di prestazione occasionale", l'aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso. Qualora l'utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell'anno civile.

TFR al Fondo Tesoreria anche durante la CIGO per temperature elevate

L'INPS, con la circolare 3/08/2023 n.73, ritorna sugli ammortizzatori sociali richiesti dalle imprese per far fronte alla riduzione dell'attività lavorativa durante l'attuale emergenza climatica, così come previsto dal DL 98/2023, per precisare che l'unica deroga alla disciplina generale contenuta nel D.lgs. 148/2015 riguarda l'esclusione dei periodi di trattamento salariale ai fini del computo dei limiti di durata massima.

Come si ricorderà il D.lgs. 148/2015 già prevede che non computano i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), ma non per tutte le imprese destinatari dell'ammortizzatore sociale.

Infatti l'art.12, c. 4 del citato provvedimento esclude tutte le imprese dell'art. 10 ad eccezione: delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, delle imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo e le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Il DL 98/2023 ha eliminato, seppur per il solo periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, tale esclusione, assimilando le citate imprese a tutte le altre, per le quali la neutralizzazione dei periodi richiesti per i citati eventi già opera per legge.

Viene confermato che per accedere alla CIGO EONE non è richiesta l'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giornate alla data di presentazione della domanda di concessione e che non deve essere versato il contributo addizionale.

Inoltre, viene ribadito che le domande per CIGO EONE devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La circolare 73/2023 ribadisce anche che i datori di lavoro tenuti a versare al Fondo di Tesoreria il TFR, devono continuare ad osservare l'obbligo anche per le quote maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

L'INPS conferma che le modalità di presentazione della domanda rimangono quelle ordinarie e che per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento della prestazione ai lavoratori.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Riguardo alla CISOA, generalmente concessa per la sospensione dell'attività lavorativa, il DL 98/2023 prevede che possa essere richiesta anche in caso di riduzione pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito dell'attività lavorativa per intemperie stagionali, nel periodo tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre.

I periodi di CISOA richiesti sono neutri ai fini del raggiungimento massimo delle 90 giornate fruibili nell'anno e sono equiparati ai periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dalla Legge 457/1972.

Inoltre, l'INPS precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA in commento le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

La presentazione della domanda dovrà avvenire secondo le consuete modalità indicando, quale causale, "CISOA eventi atmosferici a riduzione". Le suddette istanze dovranno essere presentate a fare tempo dal 10 agosto 2023. Conseguentemente, il termine per la trasmissione delle stesse, per periodi di riduzione decorrenti dal 29 luglio 2023 al 9 agosto 2023, è fissato al 25 agosto 2023.

Le domande per periodi di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 10 agosto 2023, dovranno, invece, essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di riduzione.

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità, indicando la causale ordinaria "eventi atmosferici".

I trattamenti CISOA sono corrisposti dall'INPS tramite il pagamento diretto.

Delega fiscale: riformare senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La Camera dei deputati, nella seduta del 4 agosto 2023, ha approvato in via definitiva la Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 1038-B), che dovrà essere attuata con l'adozione dei decreti legislativi, in via generale, entro 24 mesi.

Saranno invece 12 mesi assegnati al Governo per l'adozione dei testi unici e per la codificazione delle materie tributarie.

Per la delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi: progressività ed equità; riduzione del cuneo fiscale; sostegno alle famiglie; contrasto all'evasione; rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; semplificazioni; eliminazione dei micro-tributi; revisione degli adempimenti dichiarativi e di versamento; riduzione degli oneri documentali; costituzione di tavoli tecnici.

Il Governo dovrà anche garantire i principi tributari dell'U.E. e rivedere la disciplina della residenza fiscale.

Oggetto di revisione sarà anche lo statuto dei diritti del contribuente attraverso il rafforzamento degli obblighi di motivazione degli atti impositivi, la valorizzazione del legittimo affidamento, la razionalizzazione della disciplina dell'interpello, potenziamento dell'esercizio del potere dell'autotutela e la revisione dei compiti del garante.

Non mancheranno interventi sull'imposizione redditi persone fisiche. In particolare, si prevede la graduale riduzione dell'imposta, nel rispetto della progressività (aliquote e scaglioni - inizialmente annunciati 3 -, deduzioni e detrazioni), tenendo conto del nucleo familiare, della casa, della salute, dell'istruzione, della previdenza complementare e delle assicurazioni. Il tutto, in prospettiva della transizione all'aliquota unica, comunque nel rispetto della progressività che verrà gestita con detrazioni e deduzioni.

Riguardo al reddito di lavoro dipendente verranno riviste le deduzioni per la produzione del reddito e la deduzione dei contributi obbligatori e alla previdenza complementare. Verrà individuata un'imposta sostitutiva (in luogo delle aliquote per scaglioni) sugli straordinari (superata una certa soglia), sulla tredicesima e sui premi di risultato. Il Governo dovrà adottare anche misure per favorire il trasferimento di residenza e la revisione del sistema welfare.

Gli altri ambiti sui quali il Governo dovrà intervenire riguardano: i redditi agrari, i redditi di natura finanziaria, il sistema di tassazione delle forme pensionistiche complementari, il sistema di imposizione dei redditi di società e di enti (riduzione aliquote IRES; revisione del regime delle perdite), l'IVA, l'IRAP, il codice della crisi d'impresa, l'imposta di registro, successioni, donazioni, bollo e altri tributi indiretti, la disciplina doganale, la disciplina in materia di accise e la piena attuazione del federalismo fiscale regionale e comunale.

Il Governo è delegato anche a rivedere i principi e criteri direttivi degli adempimenti tributari e privilegiare l'adempimento spontaneo; rivedere gli indici sintetici di affidabilità; escludere la decadenza dei benefici fiscali nei casi di inadempimenti formali; rafforzare il regime premiale; incentivare l'utilizzo delle dichiarazioni precompilate; incrementare i servizi digitali; sospendere, nei mesi di agosto e dicembre, gli invii di comunicazioni e atti e i pagamenti elettronici.

Ci sarà infine la revisione dei principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, della disciplina del contenzioso tributario, del sistema sanzionatorio amministrativo e penale e le valutazioni finalizzate a compensare sanzioni e interessi con crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali certificate;

Il legislatore ha infine richiesto che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un incremento della pressione tributaria rispetto alla disciplina vigente (salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 22, riguardanti alcuni criteri di compensazione).

Il mantenimento della sanificazione sul lavoro nel post Covid-19

L'INAIL, sul proprio sito internet, ha reso disponibile la guida con la quale vengono fornite indicazioni utili per la manutenzione in sicurezza degli spazi di vita e di lavoro, che possono contribuire, se non mantenuti sani, alla diffusione di infezioni e patologie nel periodo post Covid-19.

Con la pandemia da Sars CoV-2 l'attenzione verso l'igiene e la sanificazione è diventata prioritaria per limitare l'esposizione dei lavoratori ad agenti patogeni e a possibili infezioni. Su questo tema si concentra il volume dedicato alla sanificazione nel post pandemia, fruibile sul portale dell'Istituto assicurativo, che nasce dalla collaborazione tra Confimi industria e l'Inail.

In particolare, l'accordo prevede la realizzazione di iniziative informative e formative congiunte, a cui per l'Istituto apportano il proprio contributo tecnico-scientifico la Consulenza statistico attuariale (Csa), il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) e la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss).

L'obiettivo della pubblicazione è duplice: da un lato mira a considerare la sanificazione come elemento di primaria importanza non solo in relazione all'emergenza pandemica da Sars CoV-2 ma anche come "prassi standard" di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro e dall'altro lato costituisce una panoramica completa sulle pratiche di sanificazione efficaci e sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e negli spazi pubblici.

Dalla disinfezione degli ambienti alla corretta igiene delle mani, dalle misure di distanziamento sociale all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, la guida copre una vasta gamma di argomenti per contribuire a ridurre il rischio di infezioni e garantire un ritorno sicuro alle attività quotidiane.

Nella guida non mancano le indicazioni utili per la pianificazione e l'organizzazione delle attività di sanificazione. Il volume fornisce informazioni tecniche molto dettagliate, dalla definizione delle tipologie di sporco alla descrizione delle attività di pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con indicazioni su prodotti chimici, macchinari e attrezzature da utilizzare. Le attività di sanificazione, classificate come ordinarie/periodiche/aggiuntive o straordinarie, devono essere inserite in un piano operativo, che tenga conto della tipologia dei locali o delle aree e superfici da trattare. La guida si concentra anche sull'importanza di una corretta comunicazione e formazione, sensibilizzando tutti gli attori coinvolti sulle pratiche igieniche e sulla promozione di comportamenti responsabili per proteggere sé stessi e gli altri.

Infine, ricorda l'INAIL, il personale addetto alle pulizie e alla sanificazione può trovarsi esposto a diversi fattori di rischio, che sono legati all'utilizzo di attrezzature manuali o di macchinari, all'utilizzo di prodotti chimici e all'assunzione di posture scorrette durante lo svolgimento delle proprie mansioni. I datori di lavoro, dopo un attento processo di valutazione di tutti i rischi connessi alle attività lavorative, devono adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie a prevenire gli infortuni e le malattie professionali. A tale riguardo, il volume include sette utili schede, che contengono la descrizione dei

rischi a cui i lavoratori del settore possono trovarsi esposti con le misure idonee di prevenzione da porre in essere per mitigarli.

ExtraUE e frontalieri: semplificazioni per il lavoro

La Legge 112/2023, di conversione del DL 75/2023, introduce all'art. 24 i commi 5-bis e 5-ter riguardanti rispettivamente i lavoratori stranieri ammessi a svolgere attività lavorativa in Italia e il regime fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri in smart working.

Entrando nel dettaglio il citato comma 5-bis autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

In sostanza il comma 5-bis modifica l'articolo 27 del Testo unico immigrazione introducendo una nuova fattispecie di soggetti che possono soggiornare in Italia al di fuori delle quote d'ingresso, attraverso il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

La norma dispone anche l'inserimento della nuova tipologia di lavoratori, che possono fare ingresso fuori quota, tra le categorie per le quali il nulla osta al lavoro per gli stranieri è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Le altre categorie che possono avvalersi di questa agevolazione sono i dirigenti e il personale altamente specializzato e i professori universitari.

Invece l'art.24, c. 5-ter estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente ai soli lavoratori frontalieri, che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83/2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Si ricorda che in origine il citato art. 12 della Legge 83/2023 stabiliva che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro

dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato.

La Legge di conversione del DL 75/2023 conferma, infine, ciò che era previsto originariamente per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per studio. Più precisamente questi ultimi possono convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori del sistema delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato definite con il decreto flussi annuale.

Telecomunicazioni: ok al nuovo Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha reso noto l'11 Agosto 2023, che è stato firmato di concerto con il Ministero delle finanze, il decreto 4 agosto 2023, con cui si istituisce il "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni", ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale.

Il Fondo, come da accordo sindacale stipulato tra Assotelecomunicazioni - Asstel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, è istituito presso l'INPS. Nel suo ambito di applicazione rientrano tutte le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, con licenze/autorizzazioni ove previste: nel perimetro rientrano le realtà che erogano servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali, anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc.); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle Imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.

Tra le prestazioni erogate dal Fondo vi è anche il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea.

Inoltre, il Fondo eroga prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro.

Tra le finalità del Fondo vi è anche l'erogazione di prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto a quelle previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato.

Il Fondo corrisponde anche l'assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.

Infine compito del Fondo è anche quello di assicurare, in via opzionale e nel rispetto della legislazione vigente, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Contratto di espansione: aggiornato il PRAT

L'INPS, con il messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023, ha fornito le nuove modalità operative per il versamento della provvista in unica soluzione, in alternativa al ricorso alla fideiussione, quando si attiva la c.d. isopensione (art.4 L. 92/2012) oppure si ricorre al contratto di espansione (art.41, c. 5-bis D.lgs. 148/2015).

In particolare, spiega l'INPS, per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l'erogazione della prestazione di esodo dell'ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l'Istituto previdenziale effettua a consuntivo la verifica della congruità dell'importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all'eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

Il Messaggio rende noto che il PRAT (Portale prestazioni atipiche) è stato adeguato con una funzionalità che consente l'abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l'importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione, il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro, il prospetto di quantificazione e il documento di validazione dell'accordo.

L'INPS precisa che il bonifico per il pagamento della provvista in unica soluzione deve essere effettuato dal datore di lavoro solo dopo la pubblicazione sul Portale della relativa pretesa e, di conseguenza, dopo la validazione da parte della Struttura territoriale della lettera di dichiarazione presentata dallo stesso datore.

Il versamento del bonifico viene trasmesso tramite flusso telematico al Portale che provvede all'abbinamento automatico con l'importo preteso e genera la conseguente registrazione contabile automatizzata.

Se l'importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso l'INPS deve contattare il datore di lavoro esodante per richiedere un'integrazione, mentre se è superiore l'eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo. Se, però, tale eccedenza deriva dall'errato versamento con bonifico dell'importo della contribuzione correlata, che invece deve essere versato con modello F24, l'Istituto previdenziale dovrà effettuare gli opportuni storni contabili per imputare correttamente gli importi relativi alla prestazione e alla contribuzione correlata.

Per ogni piano finanziato in unica soluzione, il Portale (lato intranet) espone all'utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell'esodo. Non sono esposti e non sono gestiti dal Portale i conguagli relativi alla contribuzione correlata.

L'INPS evidenzia infine dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.

Congedo matrimoniale solo se il rapporto sussiste da una settimana

L'INPS, con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, riepiloga la normativa che regola il congedo matrimoniale, evidenziando che il lavoratore straniero ne ha diritto soltanto se ha la residenza in Italia, prima della data del matrimonio (o unione civile) e se ha lo stato di coniugato.

Come ricorda l'INPS, l'assegno per congedo matrimoniale, inizialmente introdotto nel nostro ordinamento per i lavoratori con qualifica di impiegati del settore dell'industria (R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334, abrogato dal D.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212) è stato successivamente riconosciuto ai lavoratori con qualifica non impiegatizia "dipendenti da

aziende industriali, artigiane e cooperative” con il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941-XIX.

In particolare, salvo che il CCNL non preveda diversamente, hanno diritto all’assegno per il congedo matrimoniale, i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali. Questi lavoratori possono fruire di un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico INPS, pari a sette giorni di retribuzione.

La prestazione viene concessa non solo in occasione del matrimonio (sia esso civile o concordatario) ma anche in caso di unione civile.

Il Messaggio 2951/2023 evidenzia che l’assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.

Restano esclusi i lavoratori a cui non si applicano le norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Resta fermo che per poter beneficiare della prestazione è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla normativa e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra descritti.

La richiesta deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens.

Hanno invece diritto alla prestazione a pagamento diretto i lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni, attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo.

Qualora sussistano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.

Grandi imprese: CIGS in deroga fino a fine anno

L'INPS, con il messaggio n. 2948 dell'11 agosto 2023, facendo seguito al DL 75/2023, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione, da parte delle imprese di interesse strategico nazionale, di un ulteriore periodo di CIGS in deroga alle disposizioni del D.lgs. 148/2015.

In particolare, l'agevolazione si rivolge alle grandi imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento CIGS finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall'intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, determinata sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

L'INPS ricorda che l'art.42 del DL n. 75/2023 prevede che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015.

Per espressa previsione normativa, inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del D.lgs n. 148/2015.

I datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall'articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

Per quanto riguarda le istruzioni operative, il Messaggio INPS ricorda che In "Sistema UNICO", nell'ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 - dl 75/2023).

La procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative al suddetto nuovo codice evento "148", con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Successivamente alla recezione del provvedimento di autorizzazione della tutela integrativa, i datori di lavoro dovranno inoltrare alla Struttura territoriale INPS competente la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi dei flussi "UniEmens-Cig", al fine di consentire l'erogazione della prestazione.

Smart working: fiscalmente vale il luogo in cui si trova fisicamente il lavoratore

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 18 agosto 2023 n. 25, facendo seguito alla Legge 83/2023, ha fornito importanti precisazioni in merito al regime fiscale applicabile ai lavoratori che svolgono l'attività in smart working e ai c.d. frontalieri.

In merito al lavoro agile, il punto fermo è che si applicano, anche in caso di ricorso allo smart working, gli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.

Più precisamente l'Agenzia delle entrate ha confermato che restano applicabili i criteri previsti dall'articolo 2 del Tuir anche per l'identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile. In particolare, richiamando numerose sentenze della Corte di Cassazione, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che l'imponibilità fiscale in Italia non viene meno se il lavoratore mantiene sul territorio il centro dei propri affari ed interessi, anche se dovesse assentarsi per lunghi periodi per motivi di studio, lavoro, svago ecc. ed iscrivendosi all'AIRE.

Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell'altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

Sempre tenendo conto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, la circolare 25/2023 sottolinea come lo svolgimento da remoto dell'attività lavorativa non pregiudica la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato, da intendersi come sede fissa attraverso cui l'impresa non residente svolge in tutto o in parte la sua attività.

A tal fine i presupposti di esistenza di una stabile organizzazione (o base fissa) possono essere sintetizzati in: esistenza della sede di affari nella disponibilità dell'impresa o del professionista, fissità spaziale e temporale della sede d'affari e svolgimento dell'attività d'impresa o professionale in tutto o in parte per mezzo della sede fissa d'affari.

L'Agenzia si è anche pronunciata in riferimento al "regime speciale per lavoratori impatriati", introdotto dall'articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, ribadendo che l'agevolazione non è preclusa a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Al contrario, non può continuare a fruire dell'agevolazione, il soggetto che, trasferitosi a lavorare in Italia, successivamente traslochi all'estero pur continuando a svolgere dalla nuova località la prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro italiano in modalità smart working, in quando in tale caso i redditi si considerano prodotti fuori dal territorio italiano.

Inoltre, al fine di contrastare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza all'estero, nella circolare si fa presente che il dato formale dell'iscrizione all'Aire e la circostanza di prestare l'attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato. Inoltre, lo svolgimento a distanza dell'attività lavorativa in un Paese diverso da quello di stabilimento dell'operatore economico non esclude la possibilità che tale attività venga valutata sotto il profilo sostanziale.

Come accennato all'inizio, la circolare affronta anche la speciale disciplina fiscale concernente i lavoratori frontalieri, ponendo in risalto gli aspetti salienti alla luce, da un lato, dei recenti sviluppi e chiarimenti forniti ai contribuenti in risposta a istanze di interpello e, dall'altro, del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera il 23 dicembre 2020.

In particolare, viene fornita una nuova definizione di lavoratore frontaliere, intendendosi per tale qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente che: è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l'altro Stato contraente, svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato, per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Riguardo al regime fiscale, la novità più rilevante consiste nella previsione di un principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, in sostituzione della tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall'Accordo del 1974.

L'Agenzia delle entrate riepiloga anche le ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 2020.

Più precisamente, si prevede che per tutti i lavoratori frontalieri italiani (quindi non solo quelli che si recano in Svizzera, ma anche quelli verso la Francia, l'Austria, San Marino, Stato Città del Vaticano e Principato di Monaco), a partire dal 2024, è innalzata la franchigia da imposizione per i redditi da lavoro dipendente dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro.

Inoltre, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo, per l'importo risultante da idonea documentazione, dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria posti contrattualmente a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui prestano la loro attività.

Il provvedimento di legge prevede anche l'esclusione dalla base imponibile dell'Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati ai lavoratori frontalieri dagli enti previdenziali degli Stati in cui i primi prestano la loro attività.

È stata, inoltre, introdotta una disciplina provvisoria applicabile fino al 31 dicembre 2023 agli attuali frontalieri (coloro ai quali si applica il vecchio Accordo del 1974 e che fruivano già di smart working alla data del 31 marzo 2022), in base alla quale i giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro fino al 40% del tempo, si considerano svolti in Svizzera.

Infine, altra importante novità è la previsione, contenuta nel decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 20 luglio 2023, dell'espunzione della Svizzera dall'elenco degli Stati privilegiati ai fini Irpef di cui al Dm 4 maggio 1999 (c,d, black list persone fisiche).

Decreto Lavoro: l'INPS riepiloga le novità

L'INPS, sul proprio sito internet, il 18 agosto 2023 ha pubblicato un Dossier sul Decreto lavoro (DL 48/2023 convertito nella L. 85/2023) riepilogando le principali disposizioni che interessano l'attività dell'Istituto previdenziale con particolare attenzione alle nuove misure di contrasto alla povertà quali l'Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Per quanto d'interesse per i datori di lavoro, l'INPS evidenzia che in ambito privato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell'ADI:

- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale;
- con contratto di apprendistato;
- per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - nel limite massimo di 24 mesi - inclusi i periodi di esonero già fruiti.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l'esonero non influisce sul trattamento pensionistico futuro.

Per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale è previsto l'esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Inoltre, vengono previsti specifici incentivi per l'attività di intermediazione nell'assunzione dei soggetti beneficiari.

In particolare, alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell'incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.

Il Decreto riconosce anche, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni:

- che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età;
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione ("NEET");
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

Perché l'incentivo sia riconosciuto, le condizioni devono ricorrere congiuntamente.

Tale incentivo è cumulabile con l'esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Infine l'INPS segnala che è previsto un trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione, su domanda

dell'azienda e autorizzazione ministeriale, a copertura dell'arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti coinvolti, in merito a situazioni di crisi aziendali per le quali non è stato possibile completare il programma di recupero in ragione di una prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro.

I QUESITI DEL MESE

QUESITO

Nel periodo di somministrazione a termine, per i contratti a tempo determinati di soggetti attivati con Agenzia e poi assunti direttamente, va rispettato lo stop? I periodi vanno sommati al fine dei 12 mesi?

RISPOSTA

Il periodo di somministrazione a termine si somma con il contratto a termine stipulato direttamente con il lavoratore, ai fini dei 12 mesi a causali e deve essere rispettato lo stop and go.

QUESITO

In merito alla comunicazione Unilav, per il lavoro sportivo, la stessa va inviata per chi non percepisce compensi oltre i 5.000 euro?

RISPOSTA

La norma, che obbliga alla comunicazione obbligatoria al registro attività sportive (art. 28) non parla della soglia di 5.000 euro.

Ad oggi, l'obbligo è esteso a tutti i casi di instaurazione di lavoro sportivo.

NEWS IN MATERIA PENSIONISTICA

Contratto di espansione: aggiornato il PRAT

Messaggio n. 2952 del 14/08/2023

OGGETTO: Prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, e indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Indicazioni relative alle modalità di versamento della provvista in unica soluzione. Adeguamenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

Si fa seguito ai messaggi n. 2873 del 20 luglio 2020 e n. 196 del 19 gennaio 2021, per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione), e all'indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1. Importo dovuto a titolo di unica soluzione

Il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell'Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l'importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall'Istituto.

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l'erogazione della prestazione di esodo dell'ultimo lavoratore compreso nel piano di esodo, l'Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell'importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente

corrisposti ai lavoratori e procede all'eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

2. Adeguamenti procedurali

Il "Portale prestazioni atipiche" (PRAT), accessibile dal servizio "Prestazioni esodo", è stato adeguato con una funzionalità che consente l'abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l'importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione.

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici:

- la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro;
- il prospetto di quantificazione;
- il documento di validazione dell'accordo.

La lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro (differenziata per le isopensioni e per le indennità erogate ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione)

contiene, tra l'altro, l'informazione della stringa del piano di esodo "ESCXXXUSaaaayy", da utilizzare nella causale del bonifico a garanzia delle prestazioni, e le istruzioni per il pagamento del modello "F24" a garanzia della contribuzione correlata.

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito del caricamento il Portale invia alla Struttura territoriale INPS competente del finanziamento la relativa notifica. La Struttura deve provvedere tempestivamente al controllo e alla validazione della lettera, utilizzando l'apposita funzionalità del Portale alla quale si può accedere attraverso il seguente percorso: "Domanda di prestazione" > "Esodo ex art. 4 L.

92/12"\"Esodo art. 41 DL 148/15" > "Presentazione del programma annuale di esodo" > "Dichiarazioni Datore da verificare".

A seguito della validazione, il Portale - lato internet - espone all'utente nella sezione "Pagamenti" > "Importi dovuti" > "Unica Soluzione":

- l'importo preteso per la prestazione;

- la stringa "ESCXXXXUSaaaayy", da utilizzare per il pagamento.

La stringa è così composta:

- **ES**: valore fisso che indica "Esodati";
- **C**: valore fisso che indica "Corrente";
- **XXXX**: codice ente;
- **US**: valore fisso che indica "unica soluzione";
- **aaaa**: anno di esodo del piano;
- **yy**: numero progressivo del piano per l'anno indicato.

La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

Si precisa che il bonifico per il pagamento della provvista in unica soluzione deve essere effettuato dal datore di lavoro solo dopo la pubblicazione sul Portale della relativa pretesa e, di conseguenza, dopo la validazione da parte della Struttura territoriale della lettera di dichiarazione presentata dallo stesso datore.

Sul Portale intranet dell'Istituto, per le Strutture territoriali competenti del finanziamento, è prevista una funzione di ricerca dei piani di esodo, che sono in attesa del versamento delle garanzie (unica soluzione/fideiussione), alla quale si accede attraverso il seguente percorso:

"Domanda di prestazione" > "Esodo ex art. 4 L. 92/12"/"Esodo art. 41 DL 148/15" > "Presentazione del programma annuale di esodo" > "Inserimento garanzia pagamento" > "Piano di esodo in attesa".

Sul Portale internet, per i datori di lavoro esodanti, nella "Sezione Pagamenti" > "Riepilogo Importi dovuti" > "Unica Soluzione" sono disponibili le seguenti informazioni:

- Piano esodo: stringa del piano di esodo;
- Importo Prestazione: indica il costo totale per le prestazioni di esodo come riportato
- nel prospetto di quantificazione;
- Causale bonifico: stringa da inserire nella causale del bonifico;

- Importo Correlata: indica il costo totale della contribuzione correlata come riportato nel prospetto di quantificazione. Accanto all'importo sono indicate le informazioni utili per la corretta compilazione del modello "F24" da utilizzare per il versamento della contribuzione correlata.

a) L'importo della prestazione deve:

- essere versato dal datore di lavoro con bonifico sul conto corrente della contabilità speciale della Struttura territoriale competente del finanziamento. Le coordinate IBAN del conto di Tesoreria sono riportate nella schermata del prospetto pagamenti, "Riepilogo Importi dovuti";
- essere versato indicando nella causale del bonifico la stringa sopra indicata.

Il versamento del bonifico viene trasmesso tramite flusso telematico al Portale che provvede all'abbinamento automatico con l'importo preteso e genera la conseguente registrazione contabile automatizzata.

Se l'abbinamento automatico avviene in modo corretto, la Struttura territoriale non deve effettuare alcuna operazione. Qualora l'abbinamento non avvenga in modo automatico, come nel caso di versamento anomalo, si dovrà procedere alla riconciliazione della quietanza di pagamento nell'apposita sezione del Portale alla quale si accede attraverso il seguente percorso: "Pagamenti" > "Gestione Conferme" > "Quietanze da riconciliare".

Eventuali anomalie, dovute a errori nella compilazione della causale del bonifico (ad esempio, importi versati diversi da quelli richiesti, bonifico effettuato prima della validazione della lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro o, ancora, versamenti effettuati su conti correnti bancari differenti da quello di Tesoreria) determineranno la mancata registrazione contabile automatizzata.

Tali anomalie dovranno essere gestite manualmente dalla Struttura territoriale competente del finanziamento nella sezione del Portale "Quietanze da riconciliare", avendo cura di selezionare la tipologia di pagamento "unica soluzione". Prima della riconciliazione manuale è necessario porre particolare attenzione all'importo del bonifico, che deve necessariamente corrispondere all'importo preteso a titolo di prestazione indicato nel prospetto di quantificazione.

Se l'importo versato con bonifico è inferiore a quello preteso il personale di Sede deve contattare il datore di lavoro esodante per richiedere un'integrazione, mentre se è superiore l'eccedenza sarà oggetto di conguaglio a conclusione del piano di esodo. Se, però, tale eccedenza deriva dall'errato versamento con bonifico dell'importo della contribuzione correlata - che invece deve essere versato con modello "F24" - la Struttura

territoriale dovrà effettuare gli opportuni storni contabili per imputare correttamente gli importi relativi alla prestazione e alla contribuzione correlata.

b) L'importo relativo alla contribuzione correlata deve essere versato con il modello "F24".

Dopo il versamento, il datore di lavoro deve acquisire sul Portale (sezione "Pagamenti" > "Riepilogo Importi dovuti" > "Unica Soluzione") la ricevuta del modello.

A seguito del caricamento della ricevuta, il Portale invia alla Struttura territoriale competente per il finanziamento la relativa notifica.

La Struttura territoriale deve verificare la corrispondenza fra la pretesa relativa alla contribuzione correlata e l'importo versato con il modello "F24" e, dopo averne controllato l'effettivo incasso, validare nel Portale i dati del modello attraverso i seguenti passaggi:

"Domanda di prestazione" > "Esodo ex art. 4 L. 92/12"/"Esodo art. 41 DL 148/15" >

"Presentazione del programma annuale di esodo" > "Inserimento garanzia pagamento" >

"Registrazione F24 unica soluzione".

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo.

3. Portale prestazioni atipiche. Gestione dei conguagli relativi alla prestazione

Per ogni piano finanziato in unica soluzione, il Portale - lato intranet - espone all'utente gli importi di quanto versato anticipatamente dal datore di lavoro a garanzia delle prestazioni e quanto effettivamente erogato nel corso dell'esodo. L'importo erogato comprende anche le eventuali variazioni e/o rate maturate e non riscosse (RMNR) inserite nel Portale dalle Strutture territoriali che gestiscono le citate prestazioni.

Si precisa che il Portale espone esclusivamente i conguagli relativi alla prestazione.

Non sono esposti e non sono gestiti dal Portale i conguagli relativi alla contribuzione correlata.

L'importo pagato a titolo di prestazione viene decurtato - tempo per tempo - delle somme erogate mensilmente ai titolari delle prestazioni di esodo in oggetto. Il Portale evidenzia, per tutta la durata del piano, l'importo residuo disponibile per il pagamento delle prestazioni ancora in essere.

La Struttura territoriale competente del finanziamento potrà visualizzare tale importo, nel Portale intranet, attraverso il seguente percorso: "Pagamenti" > "Archivio pagamenti Ente" > "Uniche Soluzioni". La stessa informazione potrà essere verificata anche accedendo al singolo piano di esodo tramite il percorso: "Enti" > "Gestione Piano Esodo" > "Finanziamento Piani Esodo" > "Dettaglio Piano Esodo".

L'importo residuo è disponibile anche per il datore di lavoro nella sezione "Archivio Uniche Soluzioni" del Portale internet.

I conguagli a titolo di prestazione, per ogni piano finanziato con unica soluzione, saranno gestiti dal Portale e richiesti ai datori di lavoro alla scadenza della prestazione dell'ultimo esodato presente nel piano.

Non sarà pertanto possibile provvedere, tempo per tempo, alla restituzione di somme agli enti esodanti, eventualmente richieste a titolo di rimborso, rispetto all'importo inizialmente versato in unica soluzione, così come riportato nel prospetto di quantificazione.

In modo analogo, dopo la validazione sul Portale delle garanzie, non dovranno essere richieste integrazioni di versamenti in unica soluzione ai datori di lavoro esodanti a titolo di prestazione.

Nel caso in cui le Strutture territoriali competenti del finanziamento abbiano richiesto nel corso del piano di esodo, o a chiusura dello stesso, pagamenti integrativi a titolo di prestazione o, al contrario, abbiano effettuato dei rimborsi ai datori di lavoro devono comunicarlo alla casella email dedicata prestazioniatipiche.dg@inps.it.

Con successivo messaggio saranno descritte le modalità operative per la gestione da parte del Portale dei conguagli a debito o a credito per l'ente esodante.

4. Flussi UniEmens

I datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione sono tenuti a trasmettere mensilmente i flussi UniEmens relativi al periodo interessato dall'erogazione delle prestazioni in oggetto attenendosi alle indicazioni fornite con:

- la circolare n. 48 del 24 marzo 2021, per le indennità di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015;
- la circolare n. 119 del 1° agosto 2013, il messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e il messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015, per le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.

Dovrà essere effettuato un solo pagamento per il totale importo della contribuzione correlata, relativo a tutto il piano di esodo.

Il versamento dovrà essere eseguito con il modello "F24", con codice causale DM10 per i lavoratori iscritti alla Gestione privata ovvero con codice P201, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

Sarà poi compito della Struttura territoriale competente procedere al frazionamento della delega ed effettuare, in "Gestione Contributiva", l'abbinamento in relazione alla denuncia di pari periodo, relativamente all'anno in corso.

La somma residua, riferita alle annualità successive, sarà inviata al "Nuovo Recupero Crediti", modificando il codice tributo da DM10 a RC01.

La Struttura competente, dopo la validazione dell'estratto conto amministrazione (ECA), sul quale è contenuto detto versamento, dovrà procedere tramite la gestione delle eccedenze a imputare parte di detto versamento residuo agli ECA insoluti a seguito delle dichiarazioni mensili contenenti le prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, e le indennità mensilmente erogate ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

5. Istruzioni contabili

Con riferimento alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, e alle indennità erogate ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione di cui all'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, qualora il datore di lavoro esodante versi la provvista in unica soluzione, con la causale corretta, la quietanza è resa automaticamente disponibile, tramite flusso telematico, al Portale gestionale PRAT, con la generazione di SC/24 abbinato alla contabilizzazione del conto di servizio in uso GPA54110.

Pertanto, a seguito dell'adeguamento procedurale del PRAT per la gestione automatizzata della provvista versata in unica soluzione, anticipato con il messaggio n. 196/2021, gli operatori delle Strutture territoriali non dovranno più acquisire manualmente la riscossione in argomento ai conti GPA00372 e GPA25372, che, per l'occasione, verranno bloccati alla movimentabilità manuale, ma verrà attribuita automaticamente al conto GPA25772, istituito con il messaggio n. 2873/2020. Il conto GPA25393, dedicato a rilevare la provvista connessa ai contratti di espansione, è già anagraficamente predisposto ad acquisire solo attribuzioni automatizzate.

La procedura gestionale PRAT ripartirà, pertanto, la provvista in argomento ai conti in uso:

- GPA25772 - contributo straordinario per le prestazioni di accompagnamento all'esodo - art. 4 L.92/2012;
- GPA25393 - provvista per l'indennità ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione - art. 41, comma 5 bis D.lvo 148/2015.

Relativamente alla possibile eccedenza, derivante dall'errato versamento tramite bonifico dell'importo della contribuzione correlata, come esposto nel precedente paragrafo 2, in calce al punto a), la Struttura territoriale dovrà "scartare" la riscossione al conto GPA52099 con biglietto contabile automatizzato già in uso. Successivamente, in seguito all'autorizzazione amministrativa, occorrerà accreditare la somma scartata ai gestionali delle procedure "Gestione Contributiva" o "ECA".

Le istruzioni contabili relative alla restituzione ai datori di lavoro delle eventuali somme riscosse in eccedenza, per entrambe le prestazioni in argomento, saranno fornite con specifico successivo messaggio.

Si allega la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 1).

Sono presenti i seguenti allegati:

- [Allegato N.1](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)